

**Accordo per la gestione a livello territoriale  
dell'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi  
con disabilità e con altri bisogni educativi  
nelle scuole di ogni ordine e grado  
Distretto Sanitario di Modena n° 3**

attuativo:

–dell'articolo 2 dell'”Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado”

–della Direttiva Ministeriale M.I.U.R. del 27/12/2012 “Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e successive integrazioni

---

**Titolo I Finalità, ambiti e modalità di gestione dell'Accordo territoriale**

- Articolo 1. Principi di riferimento dell'integrazione scolastica**
- Articolo 2. Finalità dell'Accordo territoriale**
- Articolo 3. Ambito di applicazione**
- Articolo 4. Forme di raccordo tra azioni di integrazione scolastica e Piano Sociale di Zona del Comune di Modena**
- Articolo 5. Forme di raccordo tra le Parti per la gestione dell'Accordo territoriale**

**Titolo II Gli alunni con disabilità**

- Articolo 6. Certificazione, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e P.E.I.**
- Articolo 7. Incontri di coordinamento degli interventi**
- Articolo 8. Il progetto di integrazione scolastica di Istituto**
- Articolo 9. Le risorse per l'integrazione**
- Articolo 10. Modalità di assegnazione del personale educativo assistenziale agli alunni di cui alla L. 104/1992**
- Articolo 11. Modalità di assegnazione degli interpreti della Lingua Italiana dei Segni agli alunni di cui alla L. 104/1992**
- Articolo 12. Modalità di assegnazione dei tutor agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado di cui alla L. 104/1992**
- Articolo 13. Collaboratori scolastici**
- Articolo 14. Attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione**
- Articolo 15. Trasporti casa - scuola e per diagnosi, cura e riabilitazione**
- Articolo 16. Progetti sperimentali**
- Articolo 17. I referenti di caso**
- Articolo 18. Continuità del percorso scolastico**
- Articolo 19. Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado**
- Articolo 20. Tempi, modalità, forme di raccordo degli interventi per l'attuazione dei percorsi misti (scuola-lavoro e scuola-centri diurni)**
- Articolo 21. Il passaggio alla maggiore età dei disabili ancora inseriti nei percorsi formativi e/o di istruzione**
- Articolo 22. Orientamento alla scelta della Facoltà universitaria**

**Articolo 23. La formazione del personale coinvolto nei percorsi di integrazione degli alunni di cui alla L. 104/1992.**

**Articolo 24. La formazione dei tutor**

**Titolo III Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, emozionali e in situazione di disagio sociale e con ulteriori bisogni educativi**

**Articolo 25. Certificato di diagnosi**

**Articolo 26. Progetto di integrazione scolastica di Istituto**

**Articolo 27. Le risorse per l'integrazione**

**Articolo 28. Modalità di assegnazione del personale agli alunni in difficoltà**

**Articolo 29. I referenti di caso**

**Articolo 30. Continuità del percorso scolastico**

**Articolo 31. Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado**

**Articolo 32. Orientamento alla scelta della Facoltà universitaria**

**Articolo 33. La formazione del personale coinvolto nei percorsi di integrazione degli alunni in difficoltà**

**Titolo IV Servizi di supporto e valutazione dei processi**

**Articolo 34. I servizi integrati di supporto e consulenza alle Istituzione Scolastiche Autonome**

**Articolo 35. La valutazione dei processi di integrazione scolastica**

**Articolo 36. La gestione delle informazioni connesse alle responsabilità individuali degli operatori socio-sanitari-educativi e alla tutela della privacy degli alunni certificati e segnalati.**

**Titolo V Norme finali**

**Articolo 37. Funzioni di garanzia**

**Articolo 38. Trasmissione dell'Accordo**

**Articolo 39. Adeguamenti normativi**

**Articolo 40. Durata**

**Il Sindaco del Comune di Modena**  
**Il Direttore del Distretto Sanitario n° 3 di Modena**  
**Il Direttore del Servizio N.P.I.A. dell'Azienda Sanitaria Locale**  
**I Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Modena**

**visti**

- l'art.28 della Legge n.118/71 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili";
- la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104 del 5 febbraio 1992;
- il D.I. 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della Legge 104/92, sui criteri per la stipula degli accordi di programma;
- il D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap";
- il D.L. del 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'insieme delle norme che regolano l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare la Legge n. 440 del 18 dicembre 1997 "Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" e il D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57";
- il D.M. MINLAV 7 ottobre 1999 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 16, comma 2, della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, e successive modificazioni, "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
- il D. M. 3 giugno 1999, n. 141 "Formazione classi con alunni in situazione di handicap";
- il DPR 12 luglio 2000, n. 257 "Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative"
- il D.P.R. n. 333 del 10 ottobre 2000 "Regolamento di esecuzione della legge del 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la L.R. Emilia Romagna 8 agosto 2001, n.26, "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita";
- la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3 "Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione";
- la "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dell' 8 novembre 2000, n. 328;
- la nota del M.I.U.R., avente ad oggetto l'assistenza di base degli alunni in situazione di handicap, del 30 novembre 2001, n. 3390;
- la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena n. 93 del 30 aprile 2002 avente ad oggetto "Istituzione di un nuovo Dipartimento di Salute Mentale avente la configurazione di struttura aziendale dotata di autonomia economico-finanziaria, gestionale ed organizzativa e nomina del Direttore";

- il “Manuale Organizzativo dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena del 30/11/2004” concernente tra l’altro le competenze riferite alla “Funzione Assistenza Sanitaria Handicap”;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” n. 53 del 28 marzo 2003, pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2003;
- le conclusioni del Consiglio Europeo del 6 febbraio 2003 “Accessibility – migliorare l’accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi” G.U.C. 39 del 18 febbraio 2003;
- la risoluzione del Consiglio Europeo, del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell’istruzione e della formazione in G.U. 134 del 7 giugno 2003;
- la L. R. Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”;
- il D.L. “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53” del 19 febbraio 2004, n.59;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 175/2008 “Approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale”;
- le “Disposizioni attuative del capo II Sezione III – Finanziamento delle attività e sistema informativo della Legge regionale 12/2003”, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1263 del 28 giugno 2004;
- il D.L. 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul Diritto – Doveri all’Istruzione ed alla Formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D. L. 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza Scuola – Lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (in particolare si ricorda la rilevanza dell’art. 4 che definisce la possibilità da parte del Direttore Generale di autorizzare l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, solamente sulla base di certificazioni attestanti la particolare gravità);
- la nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna prot. 33814 del 4 febbraio 2008 “Integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap” recante i nuovi modelli di certificazione e di diagnosi funzionale ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge 104/92; in tali modelli è riportato il riquadro nel quale la Commissione medica deve indicare la presenza o l’assenza di gravità funzionale, in applicazione dell’art. 4 del D.P.C.M. n.185/2001;
- la L.R. Emilia Romagna 19 febbraio 2008 n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”, che all’art. 2 fa esplicito riferimento anche alle richieste di riconoscimento di disabilità per l’integrazione scolastica;
- la L.R. Emilia Romagna 28/08/2008 n.14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;
- la Legge n.18 del 3 marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il

13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

- le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità- trasmesso con nota M.I.U.R. n.4274 del 4 agosto 2009;
- la Delibera Giunta Regionale n.1/2010 “Percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica dei minorenni in Emilia Romagna”;
- la Delibera Giunta Regionale n.1119/2010 “Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolti ai giovani ed hai relativi costi unitari standard e modalità di finanziamento in applicazione del REG.CE396/2009. Prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010-2011”;
- la Legge 8 ottobre 2010, n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
- il Decreto Ministeriale n°5669 e le Linee guida del 12 luglio 2011 in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento;
- la L.R- Emilia Romagna n.5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”;
- il Documento Programmatico Provinciale 2011-2013 per le politiche integrate di formazione e lavoro (Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali) approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 176 del 15 giugno 2011;
- l'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di alunni disabili;
- il Piano di Zona del Comune di Modena per il triennio 2009-2011 (prorogato al 2012) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 16/3/2009; il Piano attuativo 2012 approvato con delibera della Giunta Comunale n.233 del 30/5/2012.
- la Direttiva Ministeriale M.I.U.R. del 27/12/2012 “Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”

### **considerato**

- che le persone con disabilità hanno diritto a seguire percorsi di istruzione e formazione dal nido d'infanzia fino all'università compatibilmente con le loro potenzialità;
- che ogni alunno può manifestare bisogni educativi speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano risposte adeguate e personalizzate;
- che l'integrazione scolastica è passaggio fondamentale ma non esaustivo del processo di integrazione nella società e nel mondo del lavoro;
- che occorre integrare gli interventi scolastici, lavorativi, riabilitativi, relativi alla vita sociale, al tempo libero, all'educazione permanente, senza interromperli al raggiungimento della maggiore età e nell'ottica di migliorare la quotidianità e realizzare l'intero progetto di vita della persona con disabilità ;
- che occorre sviluppare un raccordo con i Piani di Zona quale modalità indispensabile per il coordinamento e l'integrazione delle politiche educative, sociali e sanitarie al fine di portare a sistema l'integrazione fra i diversi servizi chiamati a fornire risposte alla cittadinanza;
- che è necessario individuare procedure omogenee sul territorio distrettuale per il passaggio tra i diversi ordini e gradi scolastici e la formazione professionale;

**convengono quanto segue:**

## **Titolo I Finalità, ambiti e modalità di gestione dell'accordo territoriale**

### **Articolo 1**

#### **Principi di riferimento dell'integrazione scolastica**

1. Nel rispetto delle norme citate in premessa, le Parti convengono che il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni con disabilità, attraverso l'inserimento nelle scuole ordinarie, si realizza compiutamente in un percorso di corresponsabilità tra i diversi soggetti istituzionali il cui intervento concorre alla "presa in carico" della persona con disabilità fin dai primi anni di vita. Tale impegno tende a predisporre le condizioni della piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale eliminando ostacoli e barriere fisiche e culturali.
2. Gli alunni con disabilità sono inseriti in contesti scolastici sempre più complessi che vedono la presenza di alunni con disturbi specifici di apprendimento, deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, funzionamento cognitivo limite e in situazione di disagio sociale, che esprimono bisogni educativi speciali e richiedono percorsi personalizzati ed individualizzati.
3. L'integrazione scolastica, in raccordo con la programmazione di classe, si concretizza in percorsi inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto a cui partecipano, nel rispetto dei propri ruoli e funzioni, la famiglia, il personale sanitario, gli operatori dei servizi sociali, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli alunni e tutti i soggetti che operano nella scuola.
4. Percorsi inclusivi della scuola non possono attuarsi senza una corresponsabilità educativa diffusa ed una progettualità degli interventi da adottare, che riguardi tutti gli insegnanti. Una progettualità orientata all'inclusione suggerisce l'adozione di strategie e metodologie, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, la peer education.
5. La presenza nelle classi di alunni con disabilità e/o ulteriori bisogni educativi può costituire, per gli altri alunni, occasione di apprendimento ed esercizio di competenze comunicative e sociali nonché di acquisizione di conoscenze anche supportate da interventi di professionisti.

### **Articolo 2**

#### **Finalità dell'Accordo territoriale**

1. Le finalità dell'Accordo territoriale del Distretto di Modena n. 3 sono:
  - attuare nel Distretto di Modena n. 3 quanto previsto dall'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità;
  - attuare nel Distretto di Modena n. 3 quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale M.I.U.R. "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
  - coordinare azioni educative, sociali e sanitarie a favore degli alunni segnalati per disturbi specifici di apprendimento, emozionali e/o sociali;
  - migliorare l'integrazione delle politiche educative, sociali e sanitarie.

### **Articolo 3**

#### **Ambito di applicazione**

1. L' Accordo territoriale del Distretto di Modena n. 3 si applica ai nidi d'infanzia comunali e privati convenzionati; alle scuole d'infanzia comunali, statali e paritarie; alle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie; alle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.
2. I dirigenti scolastici, dopo la delibera del Consiglio di Circolo o Istituto si impegnano a diffondere all'interno del collegio dei docenti e delle altre componenti, la conoscenza dell'Accordo provinciale di programma e dell'Accordo Distrettuale e a promuovere eventuali altre azioni di divulgazione più mirate secondo le necessità del proprio Istituto.

### **Articolo 4**

#### **Forme di raccordo tra azioni di integrazione scolastica e Piano di Zona del Comune di Modena**

1. Al fine di coordinare le politiche educative, sociali e sanitarie e realizzare compiutamente le azioni di integrazione scolastica a favore di alunni disabili, con disturbi di apprendimento, emozionali e in situazione di disagio, si conviene che tre rappresentanti delle Istituzioni scolastiche autonome, (uno per la scuola primaria statale, uno per la secondaria statale di primo grado e uno per la secondaria statale di secondo grado) partecipino alle consultazioni per l'elaborazione del Piano Sociale di Zona del Comune di Modena per quanto riguarda:
  - politiche a favore dei disabili,
  - diritti dei minori,
  - integrazione cittadini stranieri,
  - minori nomadi.

### **Articolo 5**

#### **Forme di raccordo tra le Parti per la gestione dell'Accordo territoriale**

1. I dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Autonome del Comune di Modena, i rappresentanti dei Settori Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Modena e i rappresentanti dell'Azienda Sanitaria Locale si incontrano nel mese di settembre per la gestione coordinata dell'Accordo. In particolare per:
  - la verifica dei risultati ottenuti nell'anno precedente;
  - la valutazione delle risorse assegnate come previsto dai successivi artt. 10, 11, 12 e 27;
  - la programmazione degli interventi e l'orientamento.

### **Titolo II Gli alunni con disabilità**

### **Articolo 6**

#### **Certificazione, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e P.E.I.**

1. La Certificazione, la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale, il Piano Educativo Individualizzato degli alunni di cui alla L.104/1992 vengono elaborati secondo le modalità definite dagli artt.3, 4, 5 e 6 dell'Accordo Provinciale di Programma.

## **Articolo 7**

### **Incontri di coordinamento degli interventi**

1. In riferimento all'art.7 dell'Accordo provinciale di Programma, al fine di scambiare le informazioni necessarie per predisporre il percorso di integrazione scolastica per gli alunni in con disabilità, i dirigenti scolastici e il Servizio di N.P.I.A. si impegnano ad effettuare un incontro nelle sedi A.U.S.L. Tale incontro dovrà essere concordato dalla dirigenza scolastica con gli operatori dell'A.U.S.L. entro l'anno solare precedente le iscrizioni per poterlo effettuare al termine delle iscrizioni.
2. A tale incontro parteciperanno medici, psicologi referenti degli alunni certificati, dirigenti scolastici ed eventualmente operatori scolastici. L'incontro avrà i seguenti obiettivi:
  - illustrare le situazioni di deficit degli alunni certificati per la prima volta;
  - individuare le situazioni di particolare gravità nei casi in ingresso, che richiedono momenti suppletivi di incontro tra scuola e A.U.S.L.;
  - concordare i tempi ed i modi dell'incontro collegiale tra famiglia e scuola previsto dall'art.7 dell'Accordo Provinciale.
3. Le informazioni serviranno ai dirigenti scolastici per formulare all'Ufficio Scolastico Territoriale la richiesta dell'organico di diritto del personale di sostegno e all'Ente Locale la richiesta di personale educativo-assistenziale, tutor e interpreti L.I.S. .  
L'incontro può costituire parte integrante del lavoro del G.L.H. di Istituto per quanto riguarda il raccordo con gli operatori A.U.S.L. e per fornire informazioni agli altri componenti del G.L.H. stesso.
4. Ogni Istituzione Scolastica, concordandolo con i genitori dell'alunno ed i diversi attori partecipanti, programma un incontro che si collocherà nel momento ritenuto più opportuno dell'anno scolastico. Tale incontro vedrà la partecipazione dei genitori, del dirigente scolastico o di un suo delegato, del team dei docenti, di altri operatori (personale educativo assistenziale, collaboratori scolastici, assistenti sociali...) che operano a favore dell'alunno e l'intervento dei professionisti della N.P.I.A. che hanno in carico l'alunno. Tutte le figure della N.P.I. hanno le competenze per poter partecipare all'incontro.
5. L'incontro di cui al comma 4 avviene di norma in presenza. Le Parti, al fine di implementare i rapporti tra scuole e A.U.S.L., concordano sulla possibilità di svolgere modalità gli incontri anche utilizzando piattaforme digitali per ottimizzare la tempistica di lavoro.

## **Articolo 8**

### **Il progetto di integrazione scolastica di Istituto**

1. Le Istituzioni Scolastiche si impegnano ad elaborare il progetto di integrazione scolastica che comprende:
  - interventi finalizzati all'integrazione degli alunni con disabilità,
  - interventi finalizzati all'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali
2. Il progetto di integrazione, nel rispetto dell'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche, individua le modalità più efficaci ed efficienti di utilizzo del personale assegnato superando, ove possibile, il rapporto univoco fra adulto e alunno, al fine di ottimizzare ed integrare le risorse messe a disposizione ed impegnare l'intero contesto scolastico negli interventi sui bisogni educativi differenziati.
3. Il G.L.H. di Istituto, di cui all'art. 15 della legge 104/1992, che "ha il compito di collaborare alla realizzazione delle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano educativo" concorre alla definizione del progetto di integrazione.
4. Il progetto di integrazione non coincide con la sommatoria dei P.E.I. o delle programmazioni per i singoli alunni in difficoltà. Esso definisce:



- le strategie di integrazione messe in campo dalla scuola;
  - i rapporti con le famiglie;
  - le forme di raccordo degli interventi educativi, sociali e sanitari;
  - gli interventi dei referenti di caso;
  - l'utilizzo integrato delle risorse umane disponibili nella scuola e nel territorio;
  - l' utilizzo integrato di sussidi e tecnologie per l'apprendimento disponibili nella scuola e/o reperibili nel territorio;
  - il sostegno di scelte metodologiche orientate all'integrazione.
5. Oltre agli incontri previsti dagli Accordi di Programma Provinciali tra la scuola e gli operatori A.U.S.L. per gli alunni con disabilità le Parti si impegnano a programmare incontri e scambi di informazioni al fine di attivare interventi specifici a favore degli alunni con bisogni educativi speciali e di verificarne gli esiti.

### **Articolo 9 Le risorse per l'integrazione**

1. Le risorse per l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità e con disturbi di apprendimento e emozionali sono costituite:
- dall'insieme del personale per l'integrazione comunque assegnato alle scuole;
  - dalle attrezzature, sussidi e tecnologie di ciascuna Istituzione Scolastica e da quelli che ogni scuola può individuare e reperire consultando la specifica banca dati dell'Ufficio Scolastico territoriale;
  - dalla formazione iniziale e continua del personale di cui ai successivi artt. 23, 24, 33 annualmente proposta in forma gratuita a docenti, operatori, educatori, tutor e riguardante gli interventi per alunni in situazione di disabilità o in difficoltà;
  - dai servizi integrati di supporto e consulenza svolti da M.E.MO. di cui al successivo art.34 e dalla collaborazione con i CTPS e dei CSH;
  - dai Centri di aggregazione per adolescenti convenzionati con i Servizi Sociali del Comune di Modena);
  - dalle risorse territoriali messe a disposizione da volontariato, terzo settore, enti diversi e associazioni dei genitori;
  - dalle risorse reperite o comunque assegnate alle scuole.

### **Articolo 10 Modalità di assegnazione del personale educativo assistenziale agli alunni di cui alla L. 104/1992**

1. Ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo di Programma Provinciale si assume la modalità di assegnazione alle scuole di personale educativo assistenziale da parte del Comune prevista nel punto A-1.c e cioè "fissando un contingente di risorse umane disponibili per le scuole, su base distrettuale, calcolato in relazione alla incidenza storicamente determinatasi del fabbisogno di personale educativo assistenziale sulla popolazione scolastica". Inoltre per adeguare l'assegnazione delle risorse alle reali esigenze delle scuole, si tiene conto dei seguenti ulteriori criteri:
- incremento demografico;
  - numero degli alunni con disabilità;
  - gravità delle singole diagnosi.
2. Le richieste di personale, corredate dal progetto di integrazione scolastica di Istituto dovranno essere inviate dai dirigenti scolastici al Settore Istruzione del Comune di Modena entro il mese di aprile con possibilità di adeguamento per sopraggiunte nuove certificazioni entro giugno per l'attivazione nell'anno scolastico successivo.

3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di personale alle singole Istituzioni Scolastiche il Comune terrà conto:
  - delle certificazioni e delle diagnosi funzionali
  - dell'eventuale frequenza, in orario scolastico, di laboratori o attività esterne alla scuola;
  - dell'effettivo orario di frequenza settimanale dell'alunno;
  - le richieste per le ore di sostegno.
4. Il Comune entro la metà di agosto comunica alle Istituzioni Scolastiche il numero complessivo delle ore assegnate e concorda con le ditte appaltatrici la formazione specifica del personale educativo e dei tutor. Nelle ore assegnate rientrano anche tutte le attività (viaggi di istruzione, laboratori, esami) previste nella programmazione di classe.
5. L'organizzazione dell'orario di lavoro di suddetto personale sarà concordato con il dirigente scolastico.
6. Per le richieste inviate dopo il 30 giugno si rimanda al punto A-3 dell'art.14 dell'Accordo di Programma Provinciale.

### **Articolo 11**

#### **Modalità di assegnazione degli interpreti della Lingua Italiana dei Segni agli alunni di cui alla L. 104/1992**

1. I dirigenti scolastici richiedono al Comune il personale specializzato nella Lingua Italiana dei Segni.  
Le Istituzioni Scolastiche, previo accordo con la famiglia, prevedono nel Piano Educativo Individualizzato dell'alunno l'utilizzo dell'interprete L.I.S. in forma integrata con il personale scolastico, sulla base prioritaria dei bisogni dell'alunno nonché dell'orario della scuola.
2. Il Comune sottoscrive con l'interprete L.I.S. il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa che definisce le sue prestazioni.
3. Per quanto riguarda modalità e tempi delle richieste e delle assegnazioni del personale si fa riferimento ai commi 2,3, 4, 5 e 6 del precedente art. 10.

### **Articolo 12**

#### **Modalità di assegnazione dei tutor agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado di cui alla L. 104/1992**

1. I dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado richiedono al Comune i tutor che svolgono le funzioni specificate dall'art. 16 dell'Accordo di Programma Provinciale.  
I dirigenti scolastici:
  - entro il 15 settembre forniscono al Comune i nominativi dei tutor individuati;
  - entro il mese di settembre individuano un insegnante referente del progetto di scuola per i tutor che fornisce loro tutte le informazioni per l'elaborazione del progetto sull'alunno impegnando i docenti di classe a verificarne la realizzazione;
  - entro il mese di ottobre inviano il piano di intervento dei tutor e organizzano un incontro per fornire le indicazioni sul ruolo del tutor, l'organizzazione della scuola e quanto risulta utile allo svolgimento del servizio;
2. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, definisce col tutor le modalità di prestazione dell'attività lavorativa.
3. Per quanto riguarda modalità e tempi delle richieste e delle assegnazioni del personale si fa riferimento ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo 10.

### **Articolo 13**

#### **Collaboratori scolastici**

1. I dirigenti scolastici si impegnano a mettere in campo tutte le risorse interne a disposizione, compreso il personale collaboratore scolastico, prima di chiedere risorse aggiuntive all'Ente locale.
2. I dirigenti scolastici si impegnano, altresì, a garantire un' adeguata formazione a detto personale sulle tematiche della disabilità, della sicurezza, della prevenzione, dell'igiene e del primo soccorso facilitando la partecipazione del personale stesso a corsi di formazione e aggiornamento in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dell'Accordo Provinciale di Programma.

### **Articolo 14**

#### **Attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione**

1. Le Istituzioni Scolastiche, entro il mese di luglio, provvedono ad inoltrare al Comune o alla Provincia, secondo le rispettive competenze, le richieste di attrezzature e arredi speciali necessari per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità per l'anno scolastico successivo.
2. Entro lo stesso termine, le Istituzioni Scolastiche possono presentare al Comune richiesta di fornitura del materiale didattico indispensabile all'integrazione dei disabili che non si sia potuto reperire tramite i mezzi previsti dall'art. 18 dell'Accordo di Programma Provinciale; il Comune provvede alle forniture, nei limiti delle proprie disponibilità, e con priorità per i casi più gravi.
3. Le attrezzature tecniche sono assegnate alle scuole in comodato d'uso gratuito.
4. Per la trascrizione dei testi scolastici in braille si fa riferimento alla nota ministeriale che indica nel mese di aprile il termine per la presentazione dei testi da trascrivere.

### **Articolo 15**

#### **Trasporti casa - scuola per diagnosi, cura e riabilitazione**

1. La competenza in merito ai trasporti casa-scuola degli alunni con disabilità, in caso di impossibilità per la famiglia a provvedervi direttamente, è del Comune.  
Il Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, collabora inoltre ad assicurare i trasporti per servizi di diagnosi, cura e riabilitazione previsti per l'alunno disabile.

### **Articolo 16**

#### **Progetti sperimentali**

1. In alcuni poli scolastici si potranno organizzare, in via sperimentale, attività in grado di dare risposte efficaci a particolari forme di disabilità come le gravi disabilità neuro motorie e i disturbi dello spettro autistico.

### **Articolo 17**

#### **I referenti di caso**

1. La scuola, per gli alunni con disabilità designa un referente di caso scelto fra i docenti della classe.
2. Gli alunni in carico ai servizi di N.P.I.A. o ai Servizi Sociali del Comune sono seguiti dai referenti designati dai Servizi stessi.

3. I referenti che operano con lo stesso alunno garantiscono la circolarità delle informazioni al fine di realizzare interventi unitari e coerenti, evitare sovrapposizioni o lacune, ottimizzare le risorse comunque disponibili.
4. In merito alle situazioni multiproblematiche, in cui emerga con più evidenza la necessità del raccordo fra i diversi servizi, la scuola e i servizi stessi individueranno quale, tra i referenti dei diversi settori, possa svolgere le funzioni di coordinamento degli interventi e dei progetti da attivare.

### **Articolo 18** **Continuità del percorso scolastico**

1. I soggetti firmatari del presente accordo promuovono la continuità educativa nel passaggio degli alunni dalle scuole dell'infanzia alle primarie, e alle secondarie di primo e secondo grado così come previsto dall'art. 9 dell'Accordo Provinciale di Programma.
2. Per quanto concerne il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia, non regolamentato dai suddetti Accordi, le Parti si impegnano ad organizzare incontri specifici tra educatori dei nidi ed insegnanti delle scuole dell'infanzia, con la famiglia e gli operatori sanitari.
3. Le Parti si impegnano a garantire il passaggio della documentazione sanitaria e scolastica, durante gli incontri di pre-accoglienza entro l'inizio dell'anno scolastico di frequenza. A tale scopo il dirigente scolastico può chiedere alla famiglia, facendo firmare il modello di liberatoria allegato, di trasmettere il "fascicolo personale" direttamente alla scuola di ordine superiore che sarà frequentata dallo studente.

### **Articolo 19** **Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado**

1. Le parti concordano di applicare quanto previsto dall'art.10 dell'Accordo di Programma Provinciale sulla continuità formativa.
2. Nel mese di settembre i coordinatori dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Distretto n. 3, convocano un incontro dei dirigenti scolastici per definire le modalità più consone al passaggio alle prime classi degli Istituti Scolastici di secondo grado.  
In ulteriori incontri specifici, in base al numero degli alunni con disabilità certificati da iscrivere alle classi prime i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado di concerto con A.U.S.L. e dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado si impegnano a promuovere azioni volte:
  - a favorire le iscrizioni in tutte le tipologie di scuola superiore in base al progetto di vita dell'alunno;
  - a prevedere accordi di rete per percorsi integrati fra diverse istituzioni scolastiche al fine di sfruttare specifiche risorse come l'utilizzo di laboratori di esercitazioni pratiche.

### **Articolo 20** **Tempi, modalità, forme di raccordo degli interventi per l'attuazione dei percorsi misti (scuola-lavoro e scuola-centri diurni)**

1. Il Settore Servizi Sociali del Comune di Modena, l'A.U.S.L., le Istituzioni Scolastiche promuovono azioni connesse ai percorsi di alternanza integrati propri della scuola come previsto dall'art. 21 dell'Accordo Provinciale di Programma. In particolare nell'alternanza scuola-lavoro si utilizza la modalità della formazione in situazione attraverso un progetto,

almeno biennale, che prevede di effettuare una esperienza formativa di alternanza tra la frequenza scolastica e periodi di tirocinio/stage formativo.

2. Tali progetti sono parte integrante del P.E.I. e vedono coinvolti tutti i soggetti che partecipano alla sua costruzione, compreso il disabile stesso e la sua famiglia.

A questo scopo, per favorire una maggiore progettazione congiunta, un rappresentante del Settore Servizi Sociali partecipa agli incontri del G.L.H. di istituto oltre che ai singoli consigli di classe una volta effettuata la presa in carico e valutata l'opportunità e possibilità di fornire un adeguato contesto di tirocinio/stage formativo.

### **Articolo 21**

#### **Il passaggio alla maggiore età dei disabili ancora inseriti nei percorsi formativi e/o di istruzione**

1. Al compimento del 17° anno il Servizio di N.P.I.A. provvede, attraverso apposita relazione, ad attivare l'area handicap adulto dei Servizi Sociali. Tale relazione è funzionale sia all'individuazione da parte del Servizio Sociale dell'assistente sociale che, come referente del caso, provvederà a predisporre un progetto personalizzato di vita utilizzando gli strumenti che la rete dei servizi rivolti agli adulti offre, sia per programmare un incontro definito Unità di Valutazione Abilità (U.V.A.).
2. L'U.V.A. prevede la descrizione, da parte del Servizio N.P.I.A. e di altri Servizi se presenti, del percorso evolutivo del disabile dei suoi bisogni e delle sue abilità contribuendo alle informazioni necessarie per la predisposizione del progetto di cui sopra e l'attivazione di servizi sanitari, rivolti all'età adulta, specialistici o di base.
3. Nell'incontro U.V.A. si presterà attenzione alla descrizione del lavoro di rete e, qualora il disabile sia ancora inserito in percorsi di istruzione, alla individuazione degli interventi offerti dai componenti dei diversi Servizi (sociali e sanitari, dell'età adulta e dell'infanzia) anche a favore dell'integrazione scolastica. Tale descrizione differenzierà i compiti a seconda delle necessità sanitarie, educative e sociali che si esplicano in ambiente scolastico tenendo conto della maggiore età del disabile e della prossimità con gli altri progetti attuabili nel post-scuola.
4. Qualora il disabile minore o giovane adulto sia ancora inserito nel percorso di istruzione si predisponde un incontro, con la partecipazione della scuola, in modo da raccordare il progetto personalizzato con il P.E.I. così come definito dall'art. 7 dell'Accordo Provinciale.
5. Si propone di attivare, nel periodo di validità del presente accordo, una sperimentazione a favore di una miglior attuazione dei percorsi di alternanza di cui sopra. Tale sperimentazione dovrà prevedere la predisposizione dell'U.V.A. fin dal momento della proposta di un percorso misto e la definizione di un referente di caso nella figura dell'assistente sociale che si interfaccia con gli altri referenti della N.P.I.A. ed interviene anche prima del compimento del 18 anno di età.

### **Articolo 22**

#### **Orientamento alla scelta della Facoltà universitaria**

1. La continuità educativa e didattica rappresenta una garanzia della qualità e dell'efficacia del percorso scolastico dello studente disabile.
2. I dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Modena si impegnano:
  - a partire dal quarto anno, ad attivare specifiche azioni di orientamento pre-universitario utilizzando alcuni percorsi concordati tra scuole superiori e Università di Modena e Reggio Emilia con la finalità di coinvolgere gli studenti e le famiglie, oltre che i docenti, nella conoscenza della Facoltà e dei Corsi di laurea;

- ad invitare, nei casi in cui sia ritenuto necessario, il docente Referente Accogliente per la disabilità dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia all'incontro per l'integrazione programmato nell'ultimo anno di frequenza dello studente disabile ai sensi dell'articolo 7 degli Accordi Provinciali di Programma;
  - ad organizzare dopo l'esame di stato, se richiesto, un incontro finale del percorso di orientamento pre-universitario tra scuola, Comune, famiglia con il docente dell'Università, Referente Accogliente per conoscere le azioni, le pratiche e gli aiuti predisposti dall'Università.
3. Su richiesta dello studente, ovvero di chi ne esercita la tutela, la scuola secondaria di secondo grado trasmette all'Università la Certificazione, Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale e il P.E.I.

### **Articolo 23**

#### **La formazione del personale coinvolto nei percorsi di integrazione degli alunni di cui alla L. 104/1992**

1. La formazione iniziale e continua del personale coinvolto nei percorsi di integrazione è considerata uno strumento fondamentale per l'efficacia dei percorsi stessi.  
La formazione deve soddisfare i bisogni iniziali e quelli più specifici dei docenti già formati che necessitano di ulteriore aggiornamento.  
Attenzione particolare sarà dedicata ad un progetto formativo che tenga conto dei bisogni speciali dei diversi operatori ed insegnanti e delle diverse tematiche che afferiscono alla costruzione del progetto di vita della persona con disabilità .
2. Gli Enti le Istituzioni e i soggetti che presidiano ed organizzano le attività formative sono:
  - L'Ufficio Scolastico Regionale – Emilia Romagna,
  - L'Ufficio Scolastico Regionale, XII Ambito Territoriale, Provincia di Modena,
  - le Istituzioni Scolastiche Autonome del Distretto 3,
  - le Università degli Studi,
  - la A.U.S.L.,
  - il M.E.MO, Multicentro Educativo Modenese “Sergio Neri”;
  - Le Associazioni dei familiari di persone con disabilità;

Il M.E.MO., ente accreditato dal M.I.U.R cura la parte organizzativa e gestionale delle attività formative e certifica la partecipazione degli operatori sulla base delle ore di formazione effettivamente svolte.
3. I destinatari dell'attività formativa si individuano nelle seguenti figure professionali:
  - dirigenti scolastici,
  - docenti curricolari e di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado,
  - personale A.T.A.,
  - educatori dei nidi d'infanzia,
  - educatori assistenziali e socio-sanitari,
  - tutor,
  - operatori socio-sanitari specializzati.
4. La ricerca, la documentazione, la consulenza e le iniziative pubbliche potranno accompagnare l'attività formativa per sostenere ulteriormente il diffondersi ed il radicarsi della cultura dell'integrazione.
5. Ai fini del pieno raggiungimento dell'efficacia degli interventi la formazione del PEA si modulerà secondo le linee guida regionali e nazionali di riferimento per le specifiche patologie certificabili.

## **Articolo 24**

### **La formazione dei tutor**

1. Le Parti confermano il ruolo specifico e innovativo svolto dai tutor rispetto all'integrazione nel gruppo dei pari e all'apprendimento dello studente soprattutto in ambito extra-scolastico.
2. Il Comune di Modena, attraverso M.E.MO., organizza annualmente la formazione dei tutor utilizzando anche competenze specialistiche e universitarie. Il docente designato dalla scuola come referente per i tutor avrà anche il compito di supportarli nella formazione.
3. Per i contenuti del corso di formazione, che avrà la durata minima di 9 ore, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 16 dell' Accordo di Programma Provinciale .
4. Le ore utilizzate per la partecipazione al corso sono parte integrante del progetto di intervento del tutor.

### **Titolo III *Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, emozionali in situazione di disagio sociale e con ulteriori bisogni educativi***

## **Articolo 25**

### **Certificato di diagnosi**

1. Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento si fa riferimento alla legge n.170/2010 che definisce all'art. 2 le finalità, all'art.3 la procedura per la diagnosi e all'art.5 le misure educative e didattiche di supporto, nonché alla Circolare Regionale n. 8/2012.
2. In presenza di difficoltà di tipo emozionale o di disagio sociale, gli operatori A.U.S.L. o dei Servizi Sociali (previo accordo con la famiglia) forniranno alla scuola una relazione informativa con tutte le informazioni necessarie per la programmazione del percorso di integrazione e per favorire il successo scolastico.
3. Per tutti gli alunni che presentano bisogni educativi speciali la scuola farà riferimento a modalità di didattica inclusiva

## **Articolo 26**

### **Piano annuale di inclusione**

1. Le Istituzioni Scolastiche si impegnano ad elaborare il Piano annuale di inclusione, da inserire nel P.O.F. Esso comprende, oltre agli interventi per gli alunni con disabilità , anche gli interventi per gli alunni con D.S.A. e bisogni educativi speciali.

## **Articolo 27**

### **Le risorse per l'integrazione**

1. Le risorse per l'integrazione degli alunni con D.S.A., con disturbi emozionali o in situazione di disagio sociale sono costituite:
  - dall'insieme del personale e delle risorse economiche assegnate alle scuole;
  - dalle attrezzature, sussidi e tecnologie di ciascuna Istituzione scolastica e/o di reti di scuole;
  - dalla formazione del personale di cui all'art.33;
  - dai servizi di M.E.MO.,dal servizio consulenza del Settore Servizi Sociali del Comune di Modena;
  - dalle risorse territoriali convenzionate con il Comune di Modena, dalle risorse messe a disposizione dal volontariato, da associazioni ed enti diversi.

## **Articolo 28**

### **Modalità di assegnazione del personale agli alunni in difficoltà**

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, può assegnare risorse finalizzate all'integrazione degli alunni con D.S.A., con difficoltà emozionali o in situazione di disagio sociale al fine di realizzare interventi preventivi o compensativi.  
Tali risorse (educatori, tutors ecc.) si intendono aggiuntive rispetto a quelle assegnate alle Istituzioni Scolastiche per gli alunni in situazione di handicap; la comunicazione alle scuole deve pertanto indicare in modo preciso quanto assegnato agli alunni di cui alla L. 104/1992 e quanto agli altri.
2. Le richieste di personale saranno inviate al Settore Istruzione del Comune di Modena entro il 30 aprile di ciascun anno contestualmente a quelle per alunni disabili, ma utilizzando moduli diversi.  
Solo in casi eccezionali e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il Comune provvederà ad integrare le risorse già assegnate in presenza di richieste presentate dopo il 30 aprile.
3. Le richieste dovranno essere accompagnate dalla relativa documentazione (segnalazione scolastica per D.S.A. e per disturbi emozionali, relazione dei Servizi Sociali per le situazioni di disagio sociale) e dovranno tener conto dell'effettivo orario settimanale di frequenza e del progetto di integrazione di Istituto.  
I Servizi Sociali e il Settore Istruzione del Comune di Modena concorderanno le risorse da assegnare in modo integrato.
4. Il Comune assegnerà le risorse sulla base delle documentazioni presentate tenendo conto:
  - delle possibilità di utilizzo di risorse di personale e di attrezzature didattiche già presenti nelle scuole;
  - dell'eventuale frequenza, in orario scolastico, di laboratori o attività esterne alla scuola;
  - dell'effettivo orario di frequenza settimanale degli alunni.

## **Articolo 29**

### **I referenti di caso**

1. Per gli alunni segnalati o in situazione di disagio la scuola designa un referente di caso scelto fra i docenti della classe. Qualora l'alunno presenti una situazione multiproblematica, tale da rendere necessaria un'azione coordinata fra diversi servizi, la scuola e i servizi coinvolti individueranno fra i propri operatori la figura che svolgerà le necessarie funzioni di raccordo.

## **Articolo 30**

### **Continuità del percorso scolastico**

1. La continuità educativa fra scuole è garantita anche per gli alunni con D.S.A. o in situazione di disagio, sia attraverso il passaggio della documentazione sanitaria e scolastica sia con incontri specifici di accoglienza, così come previsto per gli alunni on disabilità.

## **Articolo 31**

### **Orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado**

1. Nell'incontro tra i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado o loro delegati, previsto dall'art.18 comma 2, saranno definite le modalità più consone al passaggio alle prime classi degli istituti scolastici di secondo grado degli alunni in difficoltà.



**Articolo 32**  
**Orientamento alla scelta della Facoltà universitaria**

1. Per quanto riguarda l'orientamento alla scelta del corso di laurea, i criteri previsti per gli alunni con disabilità dall' art 22 comma 2 devono essere utilizzati anche nei confronti degli alunni con D.S.A. o in situazione di disagio emotivo o sociale.

**Articolo 33**  
**La formazione del personale nei percorsi di integrazione degli alunni in difficoltà**

1. La formazione del personale coinvolto nei percorsi per l'integrazione degli alunni in difficoltà (docenti, educatori, tutor, operatori) presta particolare attenzione all'approfondimento delle problematiche e dei disturbi che possono interferire con percorsi evolutivi, al fine di progettare significativi e precoci interventi volti a diminuire o prevenire tali disturbi.
2. Saranno progettati percorsi formativi specificamente orientati alla conoscenza e all'intervento sui D.S.A.  
In essi rientra la prosecuzione del percorso di ricerca-azione svolto dalle scuole dell'infanzia e primarie con il Servizio di N.P.I.A..
3. In particolare le Parti confermano il ruolo specifico e innovativo svolto dai tutor rispetto all'integrazione nel gruppo dei pari e all'apprendimento dello studente soprattutto in ambito extrascolastico. Il Comune di Modena, attraverso M.E.MO. e in accordo con le Istituzioni Scolastiche Autonome, organizza annualmente la formazione dei tutor (sia assegnati ad alunni in situazione di disabilità sia a situazioni di D.S.A., disagio emotivo o sociale) utilizzando competenze specialistiche ed universitarie.

**Titolo IV Servizi di supporto e di valutazione dei processi**

**Articolo 34**  
**I servizi integrati di supporto e consulenza alle**  
**Istituzioni Scolastiche Autonome**

1. Il M.E.MO "Sergio Neri" del Comune di Modena mette a disposizione delle Istituzioni Scolastiche Autonome, di associazioni, di genitori specifici servizi di supporto all'integrazione scolastica attraverso la documentazione e la consulenza.
2. I genitori e tutti gli operatori interessati ai processi di integrazione scolastica possono accedere alla biblioteca del M.E.MO., specializzata sui temi della disabilità, sia direttamente che consultando il catalogo on-line. L'accesso ai materiali può avvenire anche col supporto di un operatore documentarista specializzato in grado di accompagnare l'utente nella ricerca dei materiali, ivi comprese le banche dati e i siti internet.
3. Il M.E.MO. mette a disposizione dei docenti di ogni ordine e grado scolastico, di educatori e operatori sociali e sanitari, di tutor, di studenti universitari uno sportello gratuito di consulenza educativa, gestito da professionisti ed esperti, per un confronto individuale o a piccoli gruppi su problemi connessi all'integrazione scolastica. Ogni consulenza può comprendere anche più di un incontro, alla fine del quale, è possibile richiedere una certificazione di presenza.

**Articolo 35**  
**La valutazione dei processi di integrazione scolastica**

1. Fatte salve le competenze di verifica e valutazione che l'art.23 dell' Accordo di Programma Provinciale attribuisce al G.L.I.P., le Parti convengono sulla necessità di una verifica degli impegni a livello distrettuale.
2. Saranno oggetto di valutazione:
  - il funzionamento delle forme di raccordo interistituzionale di cui ai precedenti artt. 4 e 5;
  - le azioni svolte dai referenti di caso di cui ai precedenti artt. 16, 28 e 34;
  - l'efficacia delle azioni di orientamento
3. Rispetto ai suddetti ambiti nel mese di giugno di ogni anno i soggetti firmatari del presente accordo si confrontano sull'andamento dello stesso, sulle quantità e qualità delle risorse di personale assegnate dall'Ente Locale e messe a disposizione delle scuole, sull'andamento della domanda e sugli eventuali correttivi per la programmazione degli interventi dell'anno successivo.

**Articolo 36**  
**La gestione delle informazioni connesse alle responsabilità individuali degli operatori socio-sanitari-educativi e alla tutela della privacy degli alunni certificati e segnalati**

1. I dati relativi agli alunni certificati e segnalati sono dati sensibili di cui è vietata la divulgazione.
2. I suddetti dati possono essere utilizzati dagli soggetti firmatari del presente accordo nel rispetto del segreto d'ufficio previa "acquisizione del consenso" della famiglia dell'alunno ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 al solo fine del trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa e per le finalità istituzionali degli Enti interessati così come previsto dalla legge.

**Titolo IX Norme finali**

**Articolo 37**  
**Funzioni di garanzia**

1. In coerenza con quanto definito dall'art. 25 dell'Accordo Provinciale di programma, le Parti individuano nel Difensore Civico comunale l'Organo di Garanzia a cui l'utenza può rivolgersi allorché ritenga di dovere evidenziare disfunzioni derivanti dalla mancata applicazione di quanto sottoscritto.

**Articolo 38**  
**Trasmissione dell'Accordo**

1. Il presente Accordo viene trasmesso al Collegio di Vigilanza come previsto dall'art.2 dell'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado.

**Articolo 39**  
**Adeguamenti normativi**

1. I firmatari del presente accordo si impegnano a rivedere i rispettivi impegni qualora nuove normative lo richiedano.

**Articolo 40**  
**Durata**

1. Il presente Accordo ha durata di anni cinque dalla data della sottoscrizione

Modena, .....

Il Sindaco di Modena .....

Il Direttore del Distretto Sanitario n° 3 di Modena .....

Il Direttore del Servizio N.P.I.A. dell'Azienda Sanitaria Locale .....

Il Coordinatore dei R.I.S.MO. per le scuole dell'infanzia  
primarie e secondarie di primo grado del Comune di Modena .....

Il Coordinatore di A.S.A.MO. per le scuole secondarie  
di secondo grado del Comune di Modena .....